



01411-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO | - Presidente - | POSSESSO |
| Dott. ANTONIO SCARPA | - Consigliere - | |
| Dott. ROSSANA GIANNACCARI | - Rel. Consigliere | Ud. 22/10/2020 - CC |
| Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO | - Consigliere - | R.G.N. 18221/2019 |
| Dott. STEFANO OLIVA | - Consigliere - | Rep. C.I. |

ha pronunciato la seguente

CRON 2411

ORDINANZA

sul ricorso 18221-2019 proposto da:

(omissis) , (omissis) , (omissis) ,
elettivamente domiciliati in (omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(omissis) nella qualità di erede di (omissis) , (omissis)
(omissis) in proprio e nella qualità di tutore della madre (omissis)
(omissis) , (omissis) , (omissis) , elettivamente
domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

MP

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 621/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,
depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
22/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

*5961
20*

Rilevato che:

- (omissis) ed altri convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Cosenza, (omissis) , (omissis) per chiedere accertarsi la nullità dell'atto di compravendita per notar (omissis) del 28.5.2005, con cui (omissis) e (omissis) , qualificandosi proprietari per intervenuta usucapione di alcuni terreni appartenenti agli attori sulla base del titolo, li avevano trasferiti ad (omissis) ;
- i convenuti si costituirono e proposero domanda riconvenzionale di usucapione;
- il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale, ritenendo che non vi fosse la prova dell'usucapione e, per l'effetto, dichiarò inopponibile agli attori l'atto di vendita in favore di (omissis) ;
- la Corte d'appello di Catanzato, nel confermare la decisione di primo grado, osservò che la proprietà degli attori era stata provata con la produzione dei titoli di proprietà mentre i convenuti non avevano fornito la prova del possesso *ad usucapionem*, che non poteva essere integrato dall'attività di pascolo del bestiame sui terreni, peraltro avvenuto non in modo continuativo ed indisturbato su terreni privi di recinzione;
- per la cassazione della sentenza d'appello hanno proposto ricorso (omissis) , (omissis) e (omissis) ;
- hanno resistito con controricorso (omissis) e gli altri soggetti indicati in epigrafe;
- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso ed il Presidente ha fissato l'adunanza camerale;
- i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative;

RP

Ritenuto che:

- con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione dell'art.1140 c.c. e 1158 c.c. in quanto la corte di merito avrebbe erroneamente affermato il possesso dei proprietari dei terreni nonostante i medesimi fossero residenti in (omissis) ed avessero lasciato i fondi incolti e non recintati, limitandosi a pagare le tasse, costituire servitù ed autorizzare il taglio del bosco;
- con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione degli artt.1158 c.c. e 2697 c.c. in quanto non sarebbe possibile esercitare il possesso senza un contatto materiale con la res;
- i motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente sono inammissibili ai sensi dell'art.360 bis, b.1 c.p.c.;
- è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il *corpus* - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'*animus possidendi* per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849);
- l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso *ad usucapionem*, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta *uti dominus*;
- l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta

14

- opposizione al suo possesso (Cassazione civile sez. II, 03/07/2018, n.17376; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n.18215);
- del resto, il proprietario può possedere anche *solo animo* purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n.1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n.18215);
 - la corte di merito si è adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che il pascolo del bestiame, peraltro su terreni privi di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso *ad usucapionem*, avendo i proprietari, benchè residenti all'estero continuato a possedere solo animo;
 - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
 - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
 - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, addì 22 ottobre 2020

14

Il Presidente
Luigi Giovanni Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 22 GEN. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Simona Ciccarullo*